

REGNO D'ITALIA.

Milano 18 Settembre 1810.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLE DEPUTAZIONI COMUNALI DI SANITÀ

DEL DIPARTIMENTO STESSO.

Sempre intendo l'Eccellentissimo Sig. Conte Ministro dell'Interno a mantenere la prosperità dello Stato, ha presentemente trovato necessario di emanare delle discipline atte ad impedire, che coll'occasione delle prossime Fièrè di Tirano, e di Lugano s'introducano in questo Regno Animali d'unghia fessa infetti da malattie contagiose, ed in ispecie di quella denominata *Cancro volante*.

Sentito quindi il Magistrato Centrale di Sanità, e considerato, che la detta malattia *Cancro volante* fu l'anno scorso portata in questo stesso Regno colla medesima occasione da bestie provenienti dal Cantone de' Grigioni, e dalla Fiera di Lugano, e che nell'alta Engadina il ripetuto morbo regna tuttora, la prelodata E. S. ha determinato quanto segue.

1. Non si ammetteranno alla prossima Fiera di Tirano Animali di unghia fessa procedenti dal Cantone de' Grigioni se non sono muniti di regolari fedì di Sanità dei paesi, dai quali saranno partiti.
2. Sono esclusi da questa disposizione gli Animali delle località sospette, o infette dalla malattia denominata *Cancro volante*, o da ogni altra d'indole contagiosa, ancorchè fossero accompagnati da fedì di Sanità.
3. Non si permetterà l'introduzione di detta specie d'Animali nello Stato, che provenissero dalla Fiera ventura di

Lu-

Lugano, se non sono muniti di fedi di Sanità dispensate e firmate dall'Autorità competente di detto Comune.

4. I Ricevitori di Finanza ai confini di detti Territorj esteri saranno incaricati di esigere dai conduttori di bestie dette fedi, esaminare, e contrassegnare le medesime colla propria firma. Nel caso però che si presentassero bestie zoppe per malattia essi Ricevitori avvertiranno l'Autorità di Sanità del proprio Comune prima di concedere, ch'esse procedano più oltre, facendole intanto tenere ben guardate.
5. L'Autorità locale di Sanità farà immediatamente esaminare dal Perito dette bestie, e qualora fossero dal medesimo dichiarate attaccate dal Cancro volante essa ordinerà al Ricevitore di mandarle indietro fuori del Regno.
6. Trovandosi circolare nel Regno bestie provenienti dal Cantone dei Grigioni, o dalla prossima Fiera di Lugano affette da detta malattia si sequestreranno a carico dei rispettivi proprietari sino alla perfetta guarigione di ciascuna di esse; e quando eglino non giustificassero d'averle introdotte colle prescritte fedi di Sanità, saranno inoltre multati dalle trenta alle sessanta lire Italiane, secondo le circostanze de' casi.

Per opportuna loro norma porto a cognizione delle Deputazioni Comunali di Sanità le surriferite discipline, persuaso, che le Deputazioni medesime, si faranno, come loro incumbe, un preciso dovere di darvi esatto adempimento.

Siccome poi nella 6.^a delle ripetute discipline è stabilita una multa per li trasgressori delle medesime, così devo prevenire le Deputazioni Comunali, che ove loro accadesse di dover infliggere tale multa dovranno prima riferire a questa Prefettura, colla trasmissione degli atti, ed attenderne le analoghe determinazioni.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Segretario Generale.

N^o 745.
F^o l. 18. 26^{re} 1810

REGNO D'ITALIA.

Milano li 3 Aprile 1850.

IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

*Alli Signori Vice-Prefetti,
ed alle Deputazioni Comunali di Sanità
del Dipartimento stesso.*

A vendo rilevato che le malattie denominate il *Cancro volante*, ed il *Taglione* da qualche tempo manifestatesi nei bovini, ed in altri animali d'unghia fessa, va tuttora serpeggiando, e fors'anco diffondendosi pel Dipartimento, in luogo di diminuire, e di cessare, come doveva aspettarsi, qualora le prescrizioni contenute nella precedente mia Ordinanza pubblicata sotto il giorno 24 di Ottobre 1809, e nella successiva Circolare de' 23 Novembre al N. 16661 di detto anno fossero state esattamente eseguite, non posso a meno di fondatamente dubitare, che le Deputazioni Comunali di Sanità non impieghino sopra tali malattie tutta l'attenzione, che si esige in un'affare di tanta importanza, molto più, che le malattie medesime non sembrano presentemente d'indole cotanto benigna, siccome dappriincipio erasi dichiarato.

In tale stato di cose non solo non posso dispensarmi dal richiamare alle Deputazioni Comunali di Sanità l'obbligo preciso, che ad esse incumbe, di esattamente attenersi alle succitate prescrizioni, e d'invigilare attentamente perchè siano immancabilmente osservate dai Proprietarj, e dai Custodi di bestie infette, e da chiunque altro può essere tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni medesime, ma devo diffidare inoltre le stesse Deputazioni, che *irremissibilmente,*

mente, e con tutto rigore si procederà a termini del disposto dagli articoli 67 e 74 del Reale Decreto 5 Settembre 1806, nel caso, che la notificazione della manifestazione di dette malattie venga omessa da chi deve effettuarla, o che non siano praticate colla necessaria esattezza le misure stabilite nelle succitate Ordinanze.

Opportunamente le suddette Deputazioni Comunali di Sanità potranno all'uopo interessare lo zelo de' rispettivi Parrochi ad insinuare, e raccomandare in Chiesa, in ispecie in tempo del maggiore concorso del Popolo, ai Proprietarj, ed ai Custodi di bestie dell'indicata specie di non omettere la pronta notificazione delle ripetute inalattie, ogniqualvolta sgraziatamente si manifestassero nelle bestie medesime.

Li Signori Vice-Prefetti poi si faranno solleciti di diramare la presente Ordinanza a tutte le Deputazioni Comunali esistenti nel rispettivo loro Distretto, e nella qualità di Commissarj, come sono di Sanità, nel Distretto medesimo, invigileranno colla massima attenzione perchè le prescrizioni più volte citate siano assolutamente poste in pratica, e con tutta sollecitudine mi faranno conoscere le contravvenzioni, che si commettersero, e le notificazioni che dalle Deputazioni comprese nel loro Distretto ad essi perverranno, coll'indicazione delle provvidenze state compartite.

Le Deputazioni Comunali di Sanità del Distretto primo informeranno direttamente questa Prefettura dello sviluppo di dette malattie, che avesse luogo nel rispettivo loro Circondario, aggiungendo l'indicazione delle misure adottate.

Mi pregio di confermare a' Signori Vice-Prefetti, ed alle Deputazioni suddette la distinta mia stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Seg. Gen.

P. 77.

li 8. Aprile 1860.

Sto

Non cessando l'atto nominato
male ne' ^{in questi giorni} Bosini, si preveda che il
Sif. Parroco, perche' faccia sentire
al Popolo il bisogno di manifestarlo
all'occasione, indi agli altri per
Norma-

J. P. Rossi